

la classificazione fra le provinciali del tratto di strada che si diparte dalla strada provinciale n. 17/a in località Campofontana in provincia di Verona e termina in località Crespadoro in provincia di Vicenza, dell'estesa complessiva di km 14 + 400;

Visto il voto in data 10 giugno 1975, n. 260, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tratto di strada suddetto possiede i requisiti previsti dall'art. 4, commi c) e d), della legge n. 126 e possa essere quindi classificato provinciale;

Ritenuto che il tratto di strada stesso può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale, nelle province di Vicenza e Verona il tratto di strada che si diparte dalla strada provinciale n. 17/a in località Campofontana e termina in località Crespadoro della lunghezza complessiva di km 14 + 400 di cui km 13 + 500 in provincia di Vicenza e km 0 + 900 in provincia di Verona (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSI

(9320)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Norme integrative per la profilassi del morbo coitale maligno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Considerato che il morbo coitale maligno, dopo venticinque anni di assenza dal territorio nazionale è stato recentemente accertato in alcuni allevamenti;

Tenuto conto che per quanto premesso e, in relazione anche alla situazione epizootologica degli altri Paesi europei, il morbo coitale maligno è da ritenere malattia esotica ai sensi dell'art. 1 della precitata legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno integrare le misure di profilassi e di polizia veterinaria in vigore nei confronti del morbo coitale maligno;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di insorgenza di focolai di morbo coitale maligno, la competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario o il veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, stabilisce con apposito decreto l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti.

Art. 2.

Le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono fissate e corrisposte con decreto della competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario o del veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 1968.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9338)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, in Oderzo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), con effetto dal 18 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), è prorogata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9368)